



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Simona BRANCACCIO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>165</b>	<b>22/06/2026</b>	<b>306</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di “Modifica sostanziale impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ditta Faiella Nicola S.r.l ubicato alla Via Ingegno area PIP Comune di Sarno (SA).” – Proponente Faiella Nicola S.r.l. – ID 1501***

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’*“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”*;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente*”;

**CONSIDERATO che:**

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 712455 del 16/12/2025 contrassegnata con ID 1501, la società Faiella Nicola S.r.l. con sede nel comune di Sarno (SA) alla Via Ingegno zona PIP - 84087, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di *“Modifica sostanziale impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ditta Faiella Nicola S.r.l ubicato alla Via Ingegno area PIP Comune di Sarno (SA).”*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa geol. Stefania Coraggio funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n.725457 del 19/12/2025, la società proponente ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 742210 del 30/12/2025;
- d. con nota prot. reg. n. 4968 del 07/01/2026, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. non sono state acquisite osservazioni;
- f. su specifica richiesta prot. reg. n. 146689 del 23/02/2026, la società proponente ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite mediante piattaforma del servizio digitale regionale in data 19/03/2026;
- g. con nota acquisita al prot. reg. n. 169961 del 02/03/2026, l'Autorità del Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso parere di non competenza;
- h. con nota acquisita al prot. reg. n. 447988 del 14/05/2026, la società proponente ha trasmesso chiarimenti spontanei;

**RILEVATO che:**

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 11/06/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“Relazione sull'intervento la dott.ssa Stefania Coraggio, la quale evidenzia quanto segue:*

*Il progetto di modifica proposto prevede una riorganizzazione degli spazi funzionali e delle attività svolte nei limiti della attuale autorizzazione ambientale da realizzare nelle seguenti fasi:*

1. *ampliamento area attività;*
2. *realizzazione nuovo capannone e spazi da dedicare a logistica e servizi;*
3. *ammodernamento attrezzature*

*La riorganizzazione degli spazi funzionali, per lo stoccaggio e le fasi di lavorazioni previste nell'attuale autorizzazione, risulta fondamentale per consolidare le attuali dinamiche lavorative e poter sviluppare nuove prospettive di lavoro e di crescita sia in termini di ricavi che di posti di lavoro.*

*L'ampliamento della attività, con contestuale riorganizzazione degli spazi produttivi, permette alla Faiella Nicola Srl una maggiore possibilità di penetrazione del mercato attuale con un servizio reso ottimale e più funzionale. L'utilizzo di attrezzature nuove permette un generale miglioramento della attività produttiva ed in particolare*

*permette di incrementare, a parità di quantità trattate, la clientela con relativo aumento di ricavi.*

*Nello specifico:*

*L'intervento consiste in:*

- *ampliamento dell'impianto esistente mediante acquisizione del lotto adiacente (circa 4.290mq);*

- realizzazione di un nuovo capannone di circa 2.000mq;
- ricollocazione delle attività già autorizzate;
- mantenimento invariato dei codici CER, delle operazioni di recupero e delle quantità autorizzate.
- sostituzione di alcuni macchinari con modelli più recenti, nello specifico inserimento pressa con nastro di selezione – tale attrezzatura permette di lavorare meglio e selezionare il materiale in ingresso ottenendo maggiori performance di selezione e recupero di materiali nobili. Quindi a parità di materiale lavorato si ottiene un netto miglioramento della qualità di selezione con ricadute positive sui ricavi aziendali.

Inoltre, la pressa per riduzione volumetrica permette di ridurre gli spazi necessari per lo stoccaggio del materiale selezionato e contribuisce ad un generale miglioramento della logistica e del trasporto del materiale stesso con relativo maggiore sfruttamento dei carichi con conseguenti benefici a livello ambientale.

**PREMESSO CHE:**

il progetto in esame è relativo alla modifica di un impianto già esistente è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità con parere di esclusione dalla V.I.A D.D.n.66 del 06.04.2017 e con successiva modifica per introduzione di altri impianti D.D. n. 81 del 20.04. (la modifica è stata autorizzata con D.D. n. 367 del 20.12.2023- Provincia di Salerno).

**VISTO CHE:**

L'impianto:

- è in zona PIP;
- è inserito in un contesto industriale consolidato;
- non ricade in aree SIC/ZPS;
- non risultano vincoli paesaggistici;
- è servito da infrastrutture viarie adeguate.

**CONSIDERATO CHE:**

Lo studio presentato ha dimostrato che:

- non vi è incremento delle quantità autorizzate;
- non vengono introdotte nuove tipologie di rifiuti;
- le emissioni convogliate restano sostanzialmente quelle già autorizzate;
- i nuovi trituratori sostituiscono macchine esistenti e risultano elettrici;
- l'ampliamento è principalmente logistico e finalizzato alla sicurezza operativa.

**FERMO RESTANDO:**

- la competenza del Soggetto che autorizza e che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie o altro parere dipendente dal regime vincolistico insistente nell'area di intervento e di natura urbanistica in capo al Comune soggetto titolare degli strumenti urbanistici vigenti;
- che nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di apportare modifiche al progetto (anche in minus) già sottoposto a parere di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto a nuova procedura di valutazione;

Per le motivazioni riportate nelle considerazioni sopra esposte, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.,

**SI PROPONE, ALLA COMMISSIONE VIA VAS VI:**

tenuto conto delle finalità del progetto, della tipologia delle opere a farsi, delle misure progettuali e gestionali previste e della tipologia degli impatti, di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di Modifica sostanziale impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ditta Faiella Nicola S.r.l ubicato alla Via Ingegno area PIP Comune di Sarno (SA). ID1501, proposto dalla ditta Faiella Nicola s.r.l., poiché non sono stati individuati impatti significativi negativi.

**La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Stefania Coraggio in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale."**

- b. la società Faiella Nicola S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott. ssa geol. Stefania Coraggio ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 11/06/2026, il progetto relativo alla *"Modifica sostanziale impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ditta Faiella Nicola S.r.l ubicato alla Via Ingegno area PIP Comune di Sarno (SA)."*, proposto dalla società Faiella Nicola S.r.l. con sede nel comune di Sarno alla Via Ingegno zona PIP - 84087;
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte"*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo

Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:

- 6.1. al proponente Faiella Nicola S.r.l.;
- 6.2. al Comune di Sarno;
- 6.3. alla Provincia di Salerno - Servizio Rifiuti e Bonifiche;
- 6.4. all' ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno;
- 6.5. all' Ente Idrico Campano;
- 6.6. all' ASL di Salerno-Dipartimento Prevenzione Collettiva
- 6.7. alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
- 6.8. all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- 6.9. all' Ente d'Ambito ottimale per la gestione dei rifiuti territorialmente competente;
- 6.10. alla U.O.S.216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti – Salerno
- 6.11. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*